

A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bergamo, 14 aprile 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 12/2020

OGGETTO: COVID-19 RIEPILOGO PROSSIME SCADENZE

In data 13 aprile è uscita la Circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate con la quale sono state fatte alcune precisazioni sulle proroghe delle scadenze fiscali.

Di seguito riepiloghiamo il contenuto dei singoli provvedimenti ad oggi emanati.

Proroghe di utilità generale:

1) Documenti di riconoscimento

I documenti scaduti dopo il 17.03.2020 continueranno ad essere validi sino al 31.08.2020

2) Patente:

i permessi provvisori di guida che vengono rilasciati a chi deve rinnovare la patente restano validi sino al 30.06.2020

3) Revisioni auto

Possono circolare fino al 31.10.2020 i mezzi che entro il 31.07.2020 devono essere sottoposti a revisione

4) Assicurazioni auto

Il cosiddetto periodo di tolleranza per il pagamento dei premi per la rc auto si allunga da 15 a 30 giorni. Ne consegue che fino al 31.07.2020 si avranno 30 giorni di tempo per rinnovare le polizze auto scadute. Si ricorda però che tale dilazione di 30 giorni vale solo per la rc auto e non per altre coperture

5) Calcolo degli acconti irpef, ires e irap

In caso di opzione per il calcolo previsionale non si applicheranno sanzioni se l'importo versato non sarà inferiore all'80% della somma dovuta in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'irap relative all'anno in corso

Proroghe per i titolari di partita iva (aziende, ditte individuali, professionisti, enti, associazioni)

a) *Tutti i contribuenti*

La miniproroga di 4 giorni (dal 16.03 al 20.03) è stata allungata fino al 16.04. Pertanto i versamenti in scadenza il 16.03 si ritengono validi se effettuati entro il 16.04

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;

il versamento dell'IVA relativa a febbraio;

il versamento del saldo IVA relativo al 2019;

il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;

i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

b) *Aziende di cui al DL 18/2020*

Sospesi dal 02.03.2020 al 30.04.2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'Inail. La sospensione si allunga fino al 31.05 per le Federazioni sportive professionistiche e dilettantistiche

c) *Società Sportive, imprese turistiche ricettive, centri sportivi, bar, ristoranti, aziende termali.* Sospesi i versamenti iva scadenti a marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2020 oppure i 5 rate mensili di uguali importi a partire sempre dal 31.05.2020

- d)** *Titolari di partita iva con ricavi inferiori ad euro 2.000.000 nel 2019.*
Sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020. I versamenti sospesi si dovranno effettuare entro il 31.05.2020 (in unica soluzione ovvero in 5 rate)
- e)** *Titolari di partita iva con ricavi o compensi inferiori ad euro 50.000.000 nel 2019 e che hanno avuto una contrazione dei ricavi del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.*
I versamenti scadenti ad aprile e maggio andranno eseguiti entro il 30.06.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili
- f)** *Titolari di partita iva con ricavi o compensi superiori ad euro 50.000.000 nel 2019 e che hanno avuto una contrazione dei ricavi del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.*
I versamenti scadenti ad aprile e maggio andranno eseguiti entro il 30.06.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili
- g)** *Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31.03.2019.* Per tali soggetti i termini di versamento in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 relativamente a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilato, i.v.a., inail sono prorogati al 30.06.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili
- h)** *Dichiarazioni di natura fiscale.* Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 e rinviati al 30.06.2020 tutti gli adempimenti fiscali (modelli intrastat, lipe, esterometro, dichiarazioni varie). Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.
- i)** *Cartelle di pagamento.* Per tutti i contribuenti sono sospesi i termini di versamento dal 08.03.2020 al 31.05.2020
- j)** *Rottamazione cartelle.* Differito il termine del 28.02.2020 e quello del 31.03.2020. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2020

k) *Soggetti residenti o con sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza***

E' prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente.

La sospensione dei versamenti IVA:

nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per quanto concerne i versamenti di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali scadenti nel mese di aprile e maggio, gli stessi sono rinviati al 30.06.2020 a condizione di una diminuzione di fatturato del 33% ovvero del 50% rispetto al mese precedente a seconda che i ricavi siano inferiori o superiori a euro 50.000.000

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

"Mola Mia"

(Dott. Andrea Cortinovis)

